

DELIBERAZIONE 8 SETTEMBRE 2022

419/2022/R/EEL

DIFFERIMENTO DELLE TEMPISTICHE DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE MICROIMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 208/2022/R/EEL

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1217^a *bis* riunione del 8 settembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: decreto-legge 162/19);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020 recante prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas;
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2011, ARG/com 151/11;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione 18 aprile 2017, 252/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 751/2017/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 396/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 584/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2021, 140/2021/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2021, 532/2021/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno, 291/2022/I/eel (di seguito: deliberazione 291/2022/I/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel recante “*Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*” (di seguito: documento per la consultazione 397/2019/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel recante “*Servizio a tutele gradualì per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 febbraio 2022, 45/2022/R/eel recante “*Servizio a tutele gradualì per le microimprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*” (di seguito: documento per la consultazione 45/2022/R/eel);
- la comunicazione di Acquirente Unico S.p.A. del 31 agosto 2022 (prot. Autorità 37254 del 1 settembre 2022) (di seguito: comunicazione del 31 agosto 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11;
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica è svolta dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico);
- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, “in base ai costi effettivi del servizio”, i relativi corrispettivi da applicare;
- con il TIV, l’Autorità ha disciplinato le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri

di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;

- la conformità del servizio di maggior tutela, così come implementato nell'ordinamento italiano, al dettato normativo europeo (in particolare alle disposizioni in tema di servizio universale e al diritto del cliente di ottenere una fornitura a prezzi ragionevoli – cfr. art. 3, comma 2, della direttiva 2009/72/CE) è stata, tra l'altro, riconosciuta dalla Corte di Giustizia UE; la medesima Corte ha altresì:
 - individuato come temporanea la funzione relativa alla tutela di prezzo, in quanto destinata ad essere superata non appena le condizioni del mercato stesso lo rendano possibile;
 - chiarito la portata del principio di proporzionalità cui devono conformarsi le discipline nazionali dei servizi di tutela, rispetto alle concrete ed effettive esigenze dei soggetti coinvolti;
- in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17, come da ultimo modificata dal decreto-legge 183/20, ne ha disposto il superamento, rispettivamente, alla data del 1 gennaio 2021 per le piccole imprese e a quella del 1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60), posticipando di un anno la previgente scadenza (di gennaio 2022) fissata dal decreto-legge 162/19;
- successivamente, il decreto-legge 152/21 ha lasciato invariata la data di cessazione della tutela di prezzo per le microimprese e per i clienti domestici del gas naturale mentre, con riferimento ai clienti domestici dell'energia elettrica, ha previsto che, a partire da gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali, da concludersi entro il 10 gennaio 2024, questi continuino a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministero della Transizione Ecologica (di seguito: MiTE) (art. 16-ter, commi 1 e 2); il medesimo decreto-legge (art. 16-ter, comma 3) ha altresì prorogato transitoriamente il regime di tutela anche per i clienti vulnerabili nelle more dell'attuazione degli interventi previsti in loro favore dal decreto legislativo 210/21 di recepimento della direttiva UE 2019/944;
- la citata legge 124/17 (a più riprese novellata) ha inoltre intestato all'Autorità e all'allora Ministero dello Sviluppo Economico, ora MiTE, degli specifici adempimenti; in particolare:
 - i. all'Autorità il duplice compito di:
 - a. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944;
 - b. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un *“servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica”* (originariamente denominato da tale legge *“servizio di salvaguardia”*), nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
 - ii. al MiTE, tra l'altro, di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto per definire, sentite l'Autorità e l'Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato, le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in attuazione delle richiamate disposizioni della legge concorrenza, l'Autorità:
 - (i) ha pubblicato la deliberazione 491/2020/R/eel che ha stabilito:
 - a. la soglia di potenza, pari o inferiore a 15 kW contrattualmente impegnati, per l'individuazione delle microimprese che, fino al 31 dicembre 2022, avranno titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela;
 - b. le condizioni di erogazione del servizio a tutele gradualmente destinato alle piccole imprese del settore dell'energia elettrica;
 - c. le modalità di assegnazione del servizio a mezzo di procedure concorsuali per aree territoriali;
 - (ii) in esito alle novelle legislative introdotte rispettivamente dal decreto-legge 183/20 che ha fissato al 1 gennaio 2023 la rimozione del servizio di maggior tutela per le microimprese e dal successivo decreto-legge 152/21, che ha prorogato tale servizio fino al 2024 per i soli clienti domestici di energia elettrica, ha pubblicato il documento per la consultazione 45/2022/R/eel riguardante il servizio a tutele gradualmente destinato alle microimprese (di seguito: STG per le microimprese) da cui è originata la deliberazione 208/2022/R/eel;
- la predetta deliberazione 208/2022/R/eel ha definito la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del STG per le microimprese e le modalità di assegnazione dello stesso attraverso procedure concorsuali, a partire dalla regolazione dell'omologo servizio destinato alle piccole imprese, ancorché con alcune distinzioni motivate dalle diverse caratteristiche (sia dimensionali che in termini di numerosità della platea) che connotano le microimprese;
- con specifico riferimento alle modalità di assegnazione del servizio, la citata deliberazione ha affidato ad Acquirente unico il compito di gestire le procedure concorsuali e di predisporre il Regolamento di gara in conformità alle disposizioni della stessa ed entro le scadenze ivi indicate così da rispettare il termine di attivazione del servizio del 1 gennaio 2023, accordando parimenti un tempo congruo agli esercenti il servizio per le attività prodromiche a tale attivazione;
- in data 30 maggio 2022, Acquirente unico ha pubblicato il Regolamento di gara che, in ossequio alla deliberazione 208/2022/R/eel, prevede, tra le altre cose, che le procedure concorsuali si svolgano secondo le seguenti tempistiche:
 - i. entro il 10 giugno 2022, presentazione delle istanze di partecipazione da parte degli operatori interessati;
 - ii. entro il 14 giugno 2022, messa a disposizione di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione alle procedure concorsuali delle informazioni pre-gara;
 - iii. entro il 2 settembre 2022, comunicazione ai partecipanti delle date di svolgimento delle sessioni d'asta di prova con un preavviso di almeno due giorni dalle stesse;

- iv. dal 12 al 16 settembre 2022 svolgimento dell'asta;
- v. entro il 19 settembre 2022 svolgimento dell'eventuale asta di riparazione e comunicazione degli esiti delle procedure alle imprese individuate provvisoriamente quali esercenti il STG per le microimprese;
- vi. entro il 5 ottobre 2022, versamento delle garanzie a copertura del corretto assolvimento del servizio da parte delle imprese individuate provvisoriamente quali esercenti;
- vii. entro il 7 ottobre 2022 pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali;
- rispetto al predetto termine di pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali, la deliberazione 208/2022/R/eel ha previsto, altresì, che entro il 15 ottobre 2022 gli esercenti il servizio di maggior tutela comunichino agli esercenti il STG per le microimprese i canali e i formati utilizzati per il trasferimento delle informazioni circa la modalità di pagamento nonché la tipologia di recapito della bolletta (se cartacea ovvero in formato dematerializzato) scelta dai clienti titolari dei punti di prelievo assegnati.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con comunicazione del 31 agosto 2022, Acquirente Unico ha segnalato che, in seguito a un attacco ai sistemi informativi subito dalla società capogruppo Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) che ha comportato l'indisponibilità dei sistemi del GSE e di quelli di Acquirente Unico che ne sono dipendenti, non risulta possibile lo svolgimento, entro le tempistiche previste da Regolamento di gara (riportate al precedente gruppo di considerati), delle attività propedeutiche all'indizione delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il STG per le microimprese; nella medesima comunicazione si precisa inoltre che attualmente non c'è contezza della data di ripristino dei sistemi e quindi che non sia possibile individuare con certezza una data entro cui poter procedere all'indizione delle procedure in questione.

RITENUTO CHE:

- alla luce delle attuali circostanze, comunicate da Acquirente Unico, che rendono impossibile per la società dare seguito alle attività funzionali allo svolgimento delle procedure concorsuali nei termini di cui al Regolamento di gara, per cause di forza maggiore, sia necessario e urgente, differire le attuali tempistiche ivi previste; tuttavia, data l'attuale incertezza sulla possibile data entro cui possano essere svolte le predette attività sia parimenti necessario incaricare Acquirente Unico di pubblicare, con la massima tempestività, in esito al ripristino dei sistemi informatici, il Regolamento di gara aggiornato con le nuove scadenze che dovranno essere fissate in modo tale da garantire le medesime tempistiche minime tra le varie attività strumentali all'assegnazione del servizio tramite asta, attualmente previste da detto Regolamento;
- in ragione del differimento della data di pubblicazione degli esiti d'asta da parte di Acquirente Unico, sia altresì necessario prorogare il termine, attualmente previsto

dalla deliberazione 208/2022/R/eel, per la comunicazione, da parte degli esercenti il servizio di maggior tutela, dei canali e dei formati utilizzati per il trasferimento delle informazioni circa la modalità di pagamento nonché la tipologia di recapito della bolletta scelta dai clienti titolari dei punti di prelievo assegnati agli esercenti il STG per le microimprese, prevedendo che quest'ultimo sia fissato entro sette giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali da parte di Acquirente Unico;

- sia inoltre opportuno demandare ad Acquirente Unico di aggiornare tempestivamente l'Autorità su ogni nuovo sviluppo della situazione attuale e di comunicare, non appena note, le date in cui sia possibile dare seguito alle procedure concorsuali così che l'Autorità possa valutare per tempo la necessità di ulteriori interventi a riguardo

DELIBERA

1. di incaricare Acquirente Unico di pubblicare, con la massima tempestività, in esito al ripristino dei sistemi informatici, il Regolamento di gara aggiornato con le nuove scadenze che dovranno essere fissate in modo tale da garantire le medesime tempistiche minime tra le varie attività strumentali all'assegnazione del servizio tramite asta, attualmente previste da detto Regolamento;
2. di sostituire il punto 5, iii. della deliberazione 208/2022/R/eel con il seguente: "entro sette giorni lavorativi dalla data di pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese definito da Acquirente Unico nel Regolamento di gara, siano comunicati agli esercenti STG per le microimprese i canali e i formati utilizzati di cui al precedente punto ii., adoperati per il trasferimento delle informazioni;"
3. di demandare ad Acquirente Unico di aggiornare tempestivamente l'Autorità su ogni nuovo sviluppo della situazione attuale e di comunicare, non appena note, le date in cui sia possibile dare seguito alle procedure concorsuali così che l'Autorità possa valutare per tempo la necessità di ulteriori interventi a riguardo;
4. di trasmettere la presente deliberazione ad Acquirente Unico S.p.A.;
5. di pubblicare la presente deliberazione e la deliberazione 208/2022/R/eel come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini